



COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

***REGOLAMENTO PER
IL SERVIZIO
TRASPORTO DISABILI***

Approvato con delibera di Consiglio n. 65 del 23/10/2006

Articolo 1 – Finalità del servizio

Il servizio trasporto disabili rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dal Comune di Sant'Agostino al fine di consentire alle persone disabili in situazioni di particolari necessità, che non risultino in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici e della propria rete familiare, di raggiungere strutture a carattere assistenziale/educativo/formativo, ovvero centri di cura o riabilitazione pubblici, ovvero luoghi di lavoro.

Tale servizio si ispira ai principi della Legge n. 104 del 05.02.1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (art. 26 comma 2).

Articolo 2 – Area territoriale

Il servizio riguarda, di norma, gli interventi da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale, nei comuni limitrofi e nel bacino dell'Azienda USL Ferrara.

In caso di comprovata necessità può riguardare destinazioni ubicate in altri ambiti territoriali.

Art. 3 – Organizzazione

I trasporti sono svolti mediante operatori interni ed autoveicoli di proprietà comunale, ovvero a seguito di stipula di una specifica convenzione con il Comune di Cento e vengono identificati nelle seguenti tipologie:

- a) Trasporti continuativi: per trasporti continuativi si intendono i trasporti effettuati giornalmente o più volte nell'arco della settimana, con una cadenza periodica programmabile e di lungo periodo, per la frequenza, di norma annuale, a centri educativi/formativi/assistenziali ovvero presso il luogo di lavoro;
- b) Trasporti occasionali: per trasporti occasionali si intendono i trasporti effettuati per periodi inferiori al mese, programmabili con preavviso dell'utente ad istituti, ambulatori, luoghi di cura e riabilitazione, ospedali;
- c) Trasporti saltuari: per trasporti saltuari si intendono i trasporti difficilmente definibili nel tempo e difficilmente programmabili.

Gli orari di trasporto richiesto devono essere compresi nella fascia oraria 7,30 – 15,00.

Il servizio non viene effettuato nel mese di agosto.

Sugli automezzi sarà tenuto un giornale di servizio, tenuto e sottoscritto di volta in volta dagli addetti alla guida, dove verrà indicato per ogni singolo viaggio:

- A. Cognome e nome dell'utente;
- B. Luogo di destinazione;
- C. Chilometri percorsi.

Art. 4 – Norme di comportamento

I cittadini utenti e i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per trasporto nonché a comunicare tempestivamente ai competenti uffici comunali ogni variazione che si rendesse necessaria per gli eventi imprevisti sopravvenuti.

I minori, durante il trasporto, devono essere sempre accompagnati da un genitore o altra persona incaricata.

Art. 5 – Destinatari del servizio

Sono destinatari del servizio in oggetto prioritariamente i cittadini

- a) Minori portatori di handicap, il cui stato di disabilità è certificato secondo i criteri della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per accompagnamento dal domicilio alla scuola e viceversa, qualora non possano usufruire dei normali servizi di trasporto scolastico;
- b) Minori certificati dal Servizio competente dell'Azienda USL, il cui stato di disabilità è certificato secondo i criteri della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed in possesso di certificazione e diagnosi funzionale, per accompagnamento al servizio S.M.R.I.A. dell'Azienda USL di Ferrara Distretto Ovest. A tale fine l'Azienda USL comunica all'amministrazione comunale il piano organizzativo-terapeutico con le complessive esigenze di trasporto;
- c) Cittadini portatori di handicap, il cui stato di disabilità è certificato secondo i criteri della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, per recarsi presso centri medici o presso i luoghi di lavoro.

Il Servizio Sociale svolge un'attività di orientamento relativa alle risorse territoriali esistenti.

Art. 6 – Ammissione al servizio

L'accesso al servizio di cui all'art. 4 lett. a) e b) avviene a seguito di presentazione, presso i servizi sociali del comune, di apposita domanda da parte del cittadino interessato o dei suoi familiari, cui dovrà essere allegata la dichiarazione unica resa ai sensi del D.P.C.M. 18.05. 2001 e successive modifiche e integrazioni, unitamente a:

- a) L'attestazione che entrambi i genitori lavorano e gli orari di servizio nonché l'autodichiarazione circa l'impossibilità di altri familiari, o di altri conviventi, ad effettuare il trasporto ovvero, nel caso in cui un solo genitore lavori, l'attestazione dell'esistenza di situazioni di particolare gravità, che necessitino dell'intervento di sostegno;
- b) Dichiarazione circa il possesso della certificazione e diagnosi funzionale e la struttura dell'Azienda USL che ha in carico l'alunno e/o copia della certificazione medico-specialistica attestante l'invalidità e/o le cure mediche relative a programmi ed attività riabilitativi;
- c) Dichiarazione del richiedente con la quale si declina l'amministrazione comunale da ogni responsabilità per eventi che dovessero verificarsi durante il tragitto;
- d) Ogni altra informazione utile all'organizzazione tecnica del servizio.

L'accesso al servizio può avvenire anche per iniziativa diretta del servizio sociale a mezzo di relazione dell'assistente sociale responsabile del caso al dirigente del servizio.

L'accesso al servizio di cui all'art. 4 lett. c) avviene a seguito di presentazione, presso i servizi sociali del comune, di apposita domanda da parte del cittadino interessato o dei suoi familiari, cui dovrà essere allegata la dichiarazione unica resa ai sensi del D.P.C.M. 18.05.2001 e successive modificazioni e integrazioni, unitamente a:

- a) Autocertificazione attestante la necessità di recarsi presso un centro medico determinato o presso il luogo di lavoro;

- b) Autocertificazione circa l'impossibilità di provvedere direttamente o con i propri familiari al trasporto presso il centro medico o presso il luogo di lavoro;
- c) Dichiarazione del richiedente con la quale si declina l'amministrazione comunale da ogni responsabilità per eventi che dovessero verificarsi durante il tragitto;
- d) Ogni altra informazione utile all'organizzazione tecnica del servizio.

L'ammissione per i trasporti continuativi viene disposta dal servizio sociale compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione, secondo l'ordine della graduatoria di accesso, di cui al successivo articolo 7. Le domande per trasporti continuativi presentate successivamente alla formulazione della graduatoria, verranno vagliate compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione, garantendo comunque il servizio agli utenti che già ne usufruiscono.

L'ammissione per i trasporti occasionali e saltuari viene disposta dal servizio sociale compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione, dando comunque priorità ai casi di maggior bisogno e maggior urgenza.

Al fine di rendere trasparente la modalità di accesso è stabilito, ai sensi della Legge 241/90, in giorni trenta il termine per l'accoglimento o il diniego dell'istanza. Il termine viene sospeso nel caso di richiesta di integrazioni all'istanza al cittadino.

Art. 7 – Modalità di formulazione della graduatoria di accesso al servizio per trasporti continuativi

I criteri per la definizione della graduatoria di accesso al servizio per trasporti continuativi sono i seguenti:

- | | |
|---|---------|
| a) Segnalazione del servizio sociale/sanitario a supporto della domanda | PUNTI 1 |
| b) Difficoltà nell'aiuto parentale | PUNTI 2 |
| c) Presenza educatore comunale di sostegno | PUNTI 2 |
| d) Necessità di automezzi attrezzati | PUNTI 3 |

A parità di punteggio, verrà data priorità alla domanda che presenterà un valore I.S.E.E. più basso.

La graduatoria di accesso sarà redatta entro il mese di giugno, sarà aggiornata entro il mese di dicembre, ed avrà valenza annuale.

Art. 8 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio

Gli utenti sono chiamati a concorrere al costo del servizio secondo le proprie condizioni economiche.

Per i trasporti di carattere scolastico la partecipazione degli utenti è parificata a quella degli utenti del servizio trasporto scolastico.

Per gli altri trasporti, la partecipazione degli utenti avviene con le seguenti modalità:

<u>FASCIA ISEE</u>	<u>TARIFFA</u>
Fino ad € 6.000,00	Esonero
Da € 6.001,00 ad € 9.000,00	25% della tariffa chilometrica
Da € 9.001,00 ad € 12.000,00	50% della tariffa chilometrica

Da € 12.001,00 ad € 15.000,00	75% della tariffa chilometrica
Oltre € 15.001,00	Tariffa chilometrica = € 0,40

Le tariffe sono corrisposte in soluzione mensile, con pagamento entro trenta giorni dalla data di emissione del bollettino di pagamento, tenendo conto dei percorsi effettuati.

Art. 9 – Sospensioni del servizio

La mancata presentazione della dichiarazione unica resa ai sensi del D.P.C.M. 18.05.2001 e successive modifiche ed integrazioni ovvero il suo mancato aggiornamento annuale nonché l'irregolarità nei pagamenti delle tariffe da parte di coloro che hanno richiesto il servizio medesimo può comportare la sospensione del servizio al cittadino fino ad avvenuta regolarizzazione.

Art. 10 – Rendiconto alla Commissione Consiliare Permanente per le Politiche Sociali

Con cadenza annuale verrà illustrato alla istituenda Commissione Consiliare Permanente per le Politiche Sociali il rendiconto dell'attività svolta, al fine di consentire ai Componenti di formulare eventuali suggerimenti o proposte di modifiche al presente Regolamento.

Art. 11 – Disposizione transitoria

In fase di prima applicazione del regolamento, la graduatoria di accesso sarà redatta entro il 31 ottobre 2006 ed avrà validità fino al 30 giugno 2007.